Il regime contributivo dei lavoratori in mobilità internazionale

Fabrizio Valerio Battaglia

Dottore Commercialista

Regolamento n. 883 del 29/04/2004 (G.U.U.E 30/04/2004 – L166)

Ambito di applicazione soggettivo:

- Cittadini di uno Stato membro, Apolidi, Familiari

Ambito di applicazione oggettivo:

- le prestazioni di malattia;
- le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
- le prestazioni d'invalidità;
- le prestazioni di vecchiaia;
- le prestazioni per i superstiti;
- le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
- gli assegni in caso di morte;
- le prestazioni di disoccupazione;
- le prestazioni di pensionamento anticipato;
- le prestazioni familiari.

Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 1

La persona assicurata è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro. Lo Stato membro competente è quello nel quale tale persona svolge un'attività professionale (***lex loci laboris***).

Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 3

una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

Deroga al principio della *lex loci laboris*: Il Distacco

Regolamento CEE 883/2004 - art. 12 comma 1

"La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita **abitualmente** *le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i* **ventiquattro mesi** *e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata".*

Articolo 12, comma 2 – Lavoratori autonomi

La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si **reca a svolgere un'attività affine** in un altro Stato membro **rimane soggetta alla legislazione del primo Stato** membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i **ventiquattro mesi**".

Art. 14, comma 4, Regolamento n. 987/2009

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il **criterio** per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia **«affine»** all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della **effettiva natura dell'attività** e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro

Articolo 13 - Esercizio di attività in due o più Stati membri

1. La persona che esercita abitualmente un'**attività subordinata** in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di **residenza**, se esercita una **parte sostanziale** della sua attività in tale Stato membro o se **dipende da più imprese** o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'**impresa o il datore di lavoro** che la occupa ha la sua **sede** o il suo **domicilio**, se essa **non** esercita una **parte sostanziale** delle sue attività nello Stato membro di residenza

2. La persona che esercita abitualmente un'**attività lavorativa autonoma** in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di **residenza** se esercita una **parte sostanziale** della sua
attività in tale Stato membro; oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il **centro di interessi** delle sue attività, se
non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività

3. La persona che esercita abitualmente **un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma** in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'**attività subordinata** o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1

Circolare INPS n. 83 del 1 luglio 2010

"(…) *si ritiene che una parte sostanziale dell'attività è esercitata in uno Stato membro quando, tenuto conto dell'orario di lavoro e della retribuzione, emerge che, dal punto di vista quantitativo, tale attività è pari almeno al* ***25%*** *dell'attività complessivamente esercitata dal lavoratore*".

Articolo 16 - Eccezioni agli articoli da 11 a 15

1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15

Formulario A1

A1

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*)

AVVERTENZE PER L' INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.
Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

- Se soggiornerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richieda all'istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.
- Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (**).

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiornerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1.1	Numero di identificazione personale	☐ Donna	☐ Uomo
1.2	Cognome/i		
1.3	Nome/i		
1.4	Cognome alla nascita (***)		
1.5	Data di nascita	1.6 Nazionalità	UK
1.7	Luogo di nascita		
1.8	Indirizzo nel paese di residenza		
1.8.1	Via, n.	1.8.3 Codice postale	
1.8.2	Città	1.8.4 Sigla paese	UK
1.9	Indirizzo nel paese di soggiorno		
1.9.1	Via, n.	1.9.3 Codice postale	
1.9.2	Città	1.9.4 Sigla paese	UK

2. STATO MEMBRO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

2.1	Stato membro	UK	
2.2	Data inizio	2.3 Data fine	

☐ 2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività
☐ 2.5 La determinazione è provvisoria
☐ 2.6 Il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile sulla base dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004

(*) Regolamenti (CE) n. 883/2004, articoli da 11 a 16, e n. 987/2009, articolo 19.
(**) Per Spagna, Svezia e Portogallo, il certificato deve essere presentato rispettivamente alla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS), all'Istituto delle assicurazioni sociali e all'Istituto di sicurezza sociale, del luogo di residenza.
(***) Informazione fornita all'Istituzione dall'interessato quando non è nota all'Istituzione.

1/3

© Commissione europea

Formulario A1

A1

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

3. CERTIFICAZIONE DELLA SUA POSIZIONE

- ☐ 3.1 Lavoratore subordinato distaccato
- ☐ 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati
- ☐ 3.3 Lavoratore autonomo distaccato
- ☐ 3.4 Lavoratore autonomo che lavora in due o più Stati
- ☐ 3.5 Dipendente pubblico
- ☐ 3.6 Agente contrattuale
- ☐ 3.7 Marittimo
- ☐ 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in paesi diversi
- ☐ 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi
- ☐ 3.10 Eccezione

4. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO / LAVORATORE AUTONOMO NELLO STATO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

- ☐ 4.1.1 Lavoratore subordinato
- ☐ 4.1.2 Lavoratore autonomo
- 4.2 Codice datore di lavoro/lavoratore autonomo
- 4.3 Nome o ragione sociale
- 4.4 Sede legale
- 4.4.1 Via, n.
- 4.4.2 Sigla paese UK
- 4.4.3 Città
- 4.4.4 Codice postale

5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO / LAVORATORE AUTONOMO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

5.1 Nome/i o ragione/i sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato

5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato

☐ 5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione/lavoro autonomo

2/3

Formulario A1

A1

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

6. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO

6.1	Denominazione		
6.2	Via, n.		
6.3	Città		
6.4	Codice postale	6.5 Sigla paese	UK
6.6	Numero di identificazione dell'Istituzione		
6.7	Fax ufficio n.		
6.8	Telefono ufficio n.		
6.9	E-mail		
6.10	Data		
6.11	Firma		

TIMBRO

Messaggio INPS n. 218 del 20/01/2016

L'INPS informa che sono stati predisposti i nuovi modelli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile ai casi di mobilità internazionale del personale (modello A1), in attuazione delle disposizioni previste all'interno dei Regolamenti europei n. 883/2004 e n. 987/2009.

Il nuovo formulario di richiesta contiene una serie di sezioni con informazioni specifiche relative alle singole casistiche di trasferimento del personale (i.e. nel caso di lavoratore subordinato distaccato ai sensi dell'art.12, par. 1 del Regolamento n. 883/2004: la **conferma circa l'esistenza del c.d. "legame organico", la data di sottoscrizione del contratto di lavoro, il numero dei lavoratori in forza e dei dipendenti distaccati, il fatturato dell'azienda, etc.**) e deve essere inviato obbligatoriamente **per via telematica** dal datore di lavoro o da soggetti da lui delegati.

Per tutte le altre casistiche, la richiesta va inoltrata tramite **PEC** o **lettera raccomandata a**lle strutture INPS territorialmente competenti, oppure consegnando a mano il modulo presso lo sportello INPS di residenza.i

Art. 14 Reg. 987/2009: Lavoratori assunti per essere distaccati

Il lavoratore assunto per essere distaccato in un diverso Stato membro, resta soggetto al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di invio purché, **immediatamente prima** dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

Un periodo di **almeno un mese** può essere considerato sufficiente a soddisfare questo requisito.

Lavoratori stranieri in Italia

Regolamento 1231/2010 – Circolare INPS n. 51/2011

Le disposizioni citate sono applicabili anche ai **cittadini di uno Stato terzo**, a condizione che **risiedano legalmente** in uno Stato membro e la loro situazione presenti legami, oltre che con lo Stato terzo di cittadinanza, con **almeno due Stati membri** UE.

Eccezioni:

- La Danimarca non è vincolata dal Reg. 1231/2010
- Il Regno Unito non è vincolato dal Reg. 1231/2010, ma applica i regolamenti n. 859/2003, n. 1408/71 e n. 574/1972 ai cittadini extracomunitari

Effetto Brexit sul Regolamento n. 883/2004

Inps – Messaggio 4 luglio 2016, n. 2936

"Ad oggi il Regno Unito fa ancora parte dell'Unione Europea e continuerà a essere uno Stato membro UE fino a quando non sarà conclusa la procedura prevista dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, in base alla quale:

1. lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo;

2. l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, che viene concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo;

3. i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica (salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine).

Pertanto, attualmente continuano a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e n. 987 del 16 settembre 2009. Rimangono quindi vigenti anche le relative disposizioni applicative emanate dall'Istituto".

La Totalizzazione dei periodi assicurativi

Il termine "**totalizzazione**" indica, nell'ambito della normativa internazionale di sicurezza sociale, la possibilità di **cumulare fittiziamente**, ***ai fini esclusivamente del conseguimento del diritto alla pensione*** in ciascuno dei paesi contraenti ***e non*** anche della determinazione ***dell'importo*** della prestazione spettante, i periodi di assicurazione compiuti nell'altro o negli altri Paesi.

Periodi assicurativi compiuti nel Paese A + **Periodi assicurativi compiuti nel Paese B**

Utili per il raggiungimento dei requisiti pensionistici in ciascuno Stato

La Totalizzazione dei periodi assicurativi

I contributi **rimangono acquisiti** nelle **assicurazioni alle quali sono stati versati**, in dipendenza dell'attività lavorativa svolta all'estero, per dar luogo alle varie prestazioni al verificarsi delle condizioni e degli eventi previsti dalle legislazioni applicabili. In base ai Regolamenti CEE, per i **periodi inferiori all'anno**, che non fanno sorgere alcun diritto a pensione in un Paese, sono presi in considerazione dall'altro Paese contraente nel quale viene raggiunto il diritto alla pensione **sia ai fini del diritto stesso che della misura della prestazione**.

La Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione **non opera** nei casi in cui non sia necessaria ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione in un Paese stesso (**pensione autonoma**). Infatti, in base alla quasi totalità degli accordi vigenti, è possibile che la totalizzazione non operi in un Paese, in quanto il lavoratore **perfeziona nel Paese stesso** i requisiti previsti per il diritto alla pensione per effetto dei soli periodi ivi compiuti, ed operi invece nel Paese in cui sia necessaria per il conseguimento del diritto a pensione (**prorata di pensione**).

La Totalizzazione multipla

In base a taluni accordi, è possibile effettuare la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei **Paesi legati dallo stesso accordo** di sicurezza sociale con i periodi compiuti **in un Paese terzo**, purché legato ai Paesi contraenti da un distinto accordo di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi assicurativi (**totalizzazione multipla**).

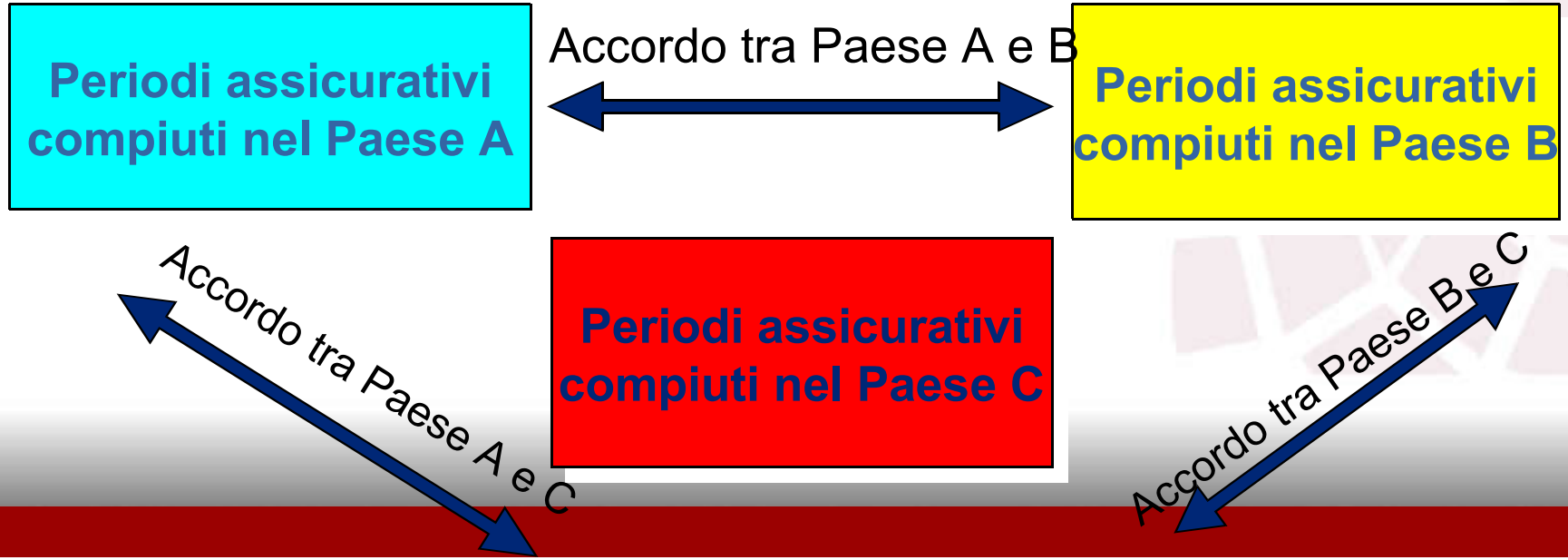

Paesi con totalizzazione multipla

Accordi stipulati dall'Italia con: Argentina, Capo Verde, Croazia, Tunisia, Uruguay e Vaticano

Specifiche disposizioni degli accordi bilaterali tra Italia e:

Spagna, Svezia e Svizzera

La Totalizzazione multipla: esempio

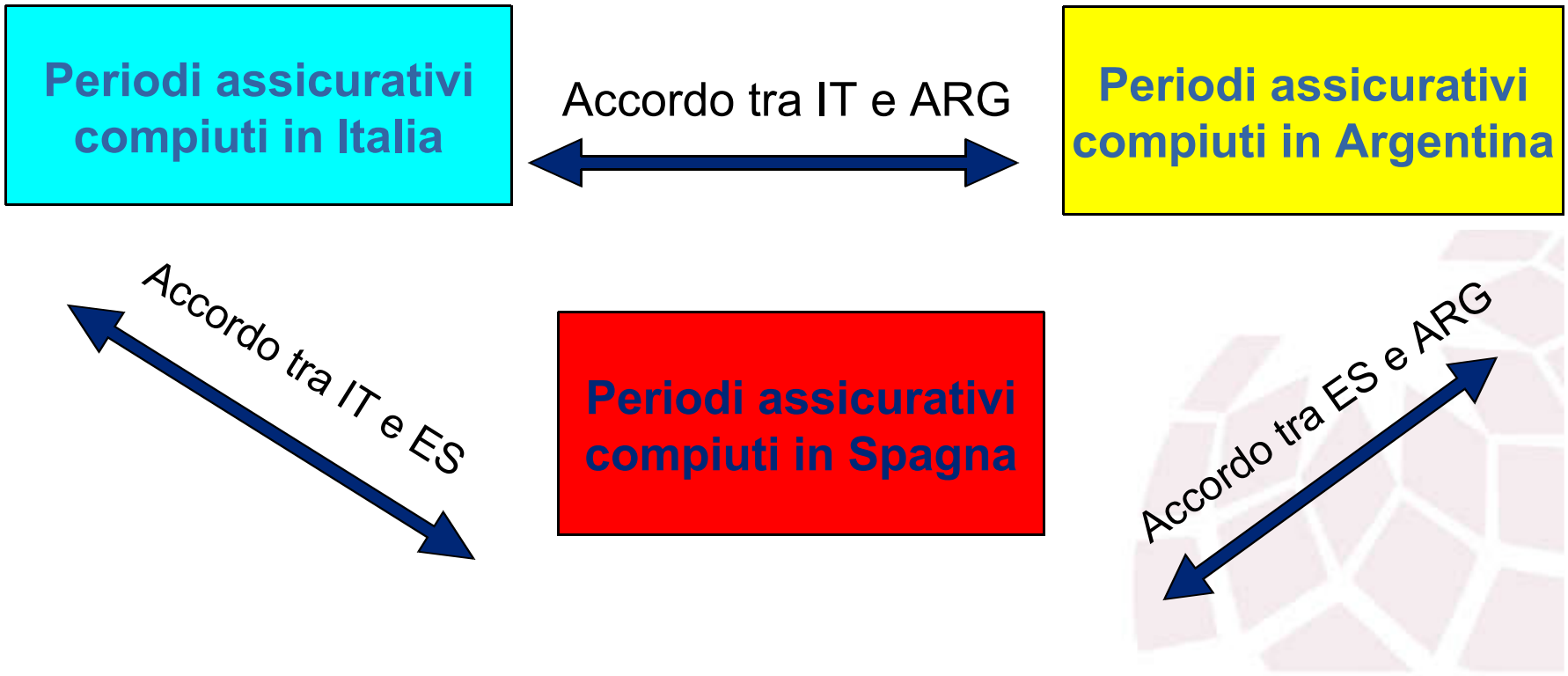

Lavoratori italiani all'estero in un Paese parzialmente convenzionato

In caso di distacco di lavoratori italiani in Paesi parzialmente convenzionati, i contributi previdenziali si calcolano sulla base delle retribuzioni:

EFFETTIVE
(art. 51 del Tuir) → Assicurazioni **coperte dall'Accordo**

CONVENZIONALI
(L. 398/1987) → Assicurazioni **escluse dall'Accordo**

Formulario IT/US4

IT/USA 4

COD. CI265

Certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo
Certificate of coverage under art. 7 of the Agrement

1. DATI RIGUARDANTI IL LAVORATORE - *INFORMATION ABOUT THE WORKER*

a) Cognome e nome (per le donne coniugate anche il nome da nubile)
Full name *(married women state maiden name too)*

b) Data di nascita
Date of birth
(mese giorno anno) *(month, day, year)*

c) Luogo di nascita
Place of birth
(Città o paese, provincia , Stato) *(City or town, province, State)*

d) Cittadinanza (*)
Citizenship

e) N° di assicurazione i Italia
Italian insuranceN°

f) N° di posizione della Social Security statunitense
U.S. Social Security N°

g) Indirizzo abituale
Permanent address
(Via, n°, città e Stato, codice postale - *Street, number, City and State, ZIP Code)*

2. DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO - *INFORMATION ABOUT THE EMPLOYER*

a) Nome o ragione sociale
Name of employer

b) Indirizzo in ITALIA
Address in ITALY
(Via, n°, città e Stato, codice postale - *Street, number, City and State, ZIP Code)*

c) Indirizzo negli U.S.A.
Address in U.S.A.
(Via, n°, interno, cassetta postale o strada rurale - *Street, number apt., No, P.O. box or rural route)*
[Città e Stato, codice postale, Contea (se esistente) - *City and State, ZIP Code, Country (if any)*]

Il lavoratore predetto, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 7, § _____ dell'Accordo, rimane assoggettato, per quanto riguarda le assicurazioni per invalidità vecchiaia e superstiti, alla legislazione italiana per il periodo dal _____ al (**) _____

*The above mentioned worker, being in the conditions foreseen in article 7. _____ of the Agreement, remains subject, as regards disability, old age and survivors insurances, to the Italian legislation beginning _____ and ending (**) _____*

4. Istituzione che rilascia il certificato:
Istitution issuing the certificate:

Denominazione
Name

Indirizzo
Address

(Data - *Date*)

(Timbro e firma - *Stamp and signature*)

(*) Nei casi di doppia cittadinanza, indicare entrambe - *In case of dual citizenship, indicate both.*
(**) La data finale va indicata solo nei casi in cui è stata determinata - *Indicate ending date only if determined.*

Le retribuzioni convenzionali **2018** per i lavoratori all'estero sono state comunicate con **Decreto interministeriale 20 dicembre 2017**, pubblicato nella GU n.14 del 18-1-2018)

DIRIGENTI - VALORI 2018

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,19	7.228,19
	III	7.228,20	8.352,10	8.352,10
	IV	8.352,11	9.476,02	9.476,02
	V	9.476,03	10.599,92	10.599,92
	VI	10.599,93	11.723,48	11.723,48
	VII	11.723,49	12.847,40	12.847,40
	VIII	12.847,41	13.971,31	13.971,31
	IX	13.971,32	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40

Accordi bilaterali di sicurezza sociale

Paesi che hanno stipulato con l'Italia un Accordo bilaterale di sicurezza sociale

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Capoverde, Corea, Jersey e Isole del Canale, Giappone, Israele, Jugoslavia, Principato di Monaco, Stati Uniti d'America, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela

Accordo bilaterale con il Canada

Dal **1° ottobre 2017** sono entrati in vigore:

- il nuovo Accordo con il Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995
- il Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003, entrambi ratificati con Legge 16 giugno 2015 n. 93
- l' Accordo Amministrativo di attuazione, firmato a Roma il 18 maggio 2017.

Accordo bilaterale con il Canada

Per quanto riguarda l'Italia, il nuovo Accordo si applica:

- all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché agli iscritti alla “gestione separata”
- all'assicurazione contro la tubercolosi
- all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Accordo bilaterale con il Canada

Per quanto riguarda il Canada, l'Accordo si applica:

- al regime delle pensioni universali di vecchiaia previste dall'*Old Age Security act*
- al regime pensionistico del Canada, previsto dal *Canada Pension Plan* e dal *Québec Pension Plan*.

Accordo bilaterale con il Canada: totalizzazione

Ai fini delle **prestazioni canadesi**, la totalizzazione internazionale richiede almeno **52 settimane di residenza e/o contribuzione**, mentre ai fini delle prestazioni del Québec, restano valide le 53 settimane di residenza e/o contribuzione previste dal vecchio Accordo

Per la totalizzazione ai fini delle **prestazioni italiane**, la totalizzazione internazionale richiede **almeno 52 settimane** di contribuzione,53 per il Québec.

E' prevista la **totalizzazione multipla** per i periodi accreditabili maturati in Stati diversi da Italia e Canada legati sia all'Italia che al Canada da distinti Accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.

Accordo bilaterale con il Canada: modulistica

- IT/CAN 1 (COD. CI 061) -"Domanda di prestazioni pensionistiche canadesi per residenti in Italia" (versione italo-inglese)
- IT/QUE/1 (COD. CI 067) - "Domanda di prestazioni pensionistiche quebecchesi per residenti in Italia" (versione italo-francese)
- CAN/IT 1 (COD. CI 063) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Canada" (versione italo-inglese)
- QUE/IT/1 (COD. CI 064) - "Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Québec" (versione italo-francese)

Assegnazione del personale in Paesi non convenzionati (L. 398/1987)

- La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è quella **convenzionale**
- L'azienda distaccante è iscritta con una specifica matricola INPS (**cod. 4C**)
- E' previsto uno **sconto di 10 punti percentuali** sull'aliquota a carico datore

Assunzione locale in Paesi non convenzionati: la rappresentanza previdenziale (L. 398/1987)

- La società estera ed i legali rappresentati in Italia devono essere muniti di un codice fiscale italiano per aprire la posizione previdenziale
- Il rappresentante provvede alla tenuta del **Libro Unico** e a redigere tutti i documenti necessari inerenti il rapporto di lavoro (**Certificazione Unica, F24, Uniemens**)
- il rappresentante **non ha un obbligo di sostituzione** in quanto non rientra nel campo di applicazione del comma 1 dell'art. 23 DPR 600/73
- il lavoratore dovrà provvedere al versamento delle imposte in **autoliquidazione**, mediante presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

Applicabilità della Legge 398/1987 anche ai cittadini extracomunitari

Ministero del Lavoro: nota del 23/8/2011 – Inps: circolare 995/2012 – Inail: nota 1819/2012

In osservanza del **principio di non discriminazione**, le disposizioni previste dalla Legge n. 398/1987 si applicano anche ai **cittadini extracomunitari** che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in possesso dello status di "**soggiornanti di lungo periodo**"
- privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma in possesso di un regolare **titolo di soggiorno** e di un **contratto di lavoro**.

Caso pratico n. 1

La Dott.ssa Rossi, Plant Manager, è una cittadina italiana, dipendente della società Beta S.p.a., con sede a Roma

La Beta S.p.a. ha recentemente aperto uno stabilimento produttivo a Varsavia, la Beta Z.o.o. che ha bisogno di personale altamente specializzato per l'implementazione della filiera produttiva

L'assegnazione in Polonia della Dott.ssa Rossi è prevista con decorrenza 1 settembre 2018 per un periodo di tre anni

Caso pratico n.1	Soluzioni prospettate
Partenza dell'Italia	Iscrizione all'AIRE Composizione ottimale del pacchetto retributivo Redazione della lettera di distacco Predisposizione dell'inter-company agreement Contratto di prestito
Fiscalità	Exit meeting Autocertificazione residenza fiscale Gross to net Politiche di neutralità fiscale Payroll – Dichiarazione dei redditi – credito estero Contratto di cessione del credito
Contribuzione previdenziale	Modello A1-S1 (Proroga) / Payroll

Caso pratico n. 2

Il Dott. Verdi, Finance Director, è un cittadino italiano, dipendente della società Gamma S.p.a., con sede a Roma

La Gamma S.p.a. è in fase di ristrutturazione aziendale e decide di farlo assumere presso la consociata a Dubai Gamma UAE Limited dal 1 ottobre 2018

L'assunzione a Dubai è a tempo indeterminato e consentirà alla Gamma S.p.a. anche di ridurre i costi del personale

Caso pratico n.2	Soluzioni prospettate
Partenza dell'Italia	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro Analisi del TFR Iscrizione all'AIRE
Fiscalità	Exit meeting Memorandum fiscale Dichiarazione dei redditi
Contribuzione previdenziale	Conteggi pensionistici Rappresentanza previdenziale Gamma UAE Memorandum previdenziale